

STATUTO

CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GLI STUDI ECONOMICI E FINANZIARI - COSEF

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA LOCALITA' COSTE
SANT'AGOSTINO SN

Numero REA: TE - 148097

Codice fiscale: 01732190671

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2012 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GLI STUDI ECONOMICI E FINANZIARI

- COSEF

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione del Consorzio universitario

1. Ai sensi e per i fini degli articoli 60 e 61 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, è costituito il Consorzio Universitario per gli studi economici e finanziari (in seguito denominato COSEF) presso l'Università degli Studi di Teramo.

2. Il COSEF non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ai consorziati.

Art. 2 - Aderenti al Consorzio

1. Fanno parte del COSEF i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci sostenitori.

2. Sono soci fondatori ai sensi del comma 1 del presente articolo:

- a) l'Università degli studi di Teramo;
- b) Ingegna Finanza S.r.l..

3. Possono far parte del COSEF, in qualità di soci ordinari, persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni pubbliche e private, imprese provenienti dal mondo dell'industria e dei servizi, Associazioni di categoria, Università e singole strutture didattiche e di ricerca secondo le modalità stabilite nel regolamento generale del COSEF, Istituti superiori o di alta cultura ed ogni altra organizzazione e istituzione ritenuta, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 8 (otto), avente interesse alle attività inerenti allo scopo consortile e che accetti espressamente al momento della richiesta gli impegni posti in essere dal presente Statuto, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni, rinnovabile.

4. Possono altresì far parte del COSEF, in qualità di soci sostenitori, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che accettino gli impegni posti in essere dal presente Statuto per un periodo di un anno, rinnovabile.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle richieste di adesione e successivi rinnovi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo con le modalità di cui al successivo art. 8 (otto).

6. L'Assemblea delibera sui casi di esclusione con le modalità di cui al successivo art. 7 (sette).

7. I soci fondatori entrano entrambi di diritto nell'Assemblea del COSEF ed esprimono ciascuno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. I soci ordinari entrano di diritto nell'Assemblea del COSEF ai sensi del successivo art. 7 (sette), ed hanno diritto ad avere rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 8 (otto). I soci sostenitori entrano di diritto nell'Assemblea del COSEF ai sensi del successivo art. 7 (sette).

8. I soci, esclusi i soci fondatori e le Università, si impegnano a versare il contributo consortile obbligatorio annuale con facoltà di recedere mediante preavviso di almeno un semestre. Ingegna Finanza S.r.l. si impegna comunque a sostenere tutte le spese iniziali di avviamento del COSEF.

9. Il contributo consortile obbligatorio annuale è proposto dal Consiglio di Amministrazione e stabilito dall'Assemblea dei Consorziati.

10. Le Università sono esentate dal versamento di tale contributo essendo loro riconosciuta la possibilità di conferire al COSEF spazi per uffici, uso delle proprie biblioteche, accesso alle proprie banche dati, centri di elaborazione dati e altre strutture e servizi di supporto alle attività di ricerca. In proposito il COSEF potrà sottoscrivere apposite convenzioni con le Università socie.

11. I consorziati receduti od esclusi, o che comunque abbiano cessato di far parte del COSEF, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio consortile, così come stabilito dall'art. 24 del Codice Civile.

Art. 3 - Scopo

1. Scopo del COSEF è la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca in campo economico, finanziario, assicurativo, nonché, con riferimento al tessuto produttivo nazionale ed internazionale, alla governance dei mercati e delle istituzioni, al funzionamento delle piattaforme tecnologiche e alla qualità dei servizi a favore delle imprese locali e del contesto scientifico locale, agli studi ambientali con particolare riguardo alla analisi di finanziabilità degli interventi e agli strumenti innovativi per il finanziamento dei progetti, alla "fertilizzazione" del sistema economico e sociale nazionale e all'attrazione di imprese ed interessi scientifici ed economici esterni al Paese attraverso i nuovi strumenti di finanziamento. Il COSEF assicura la diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche mediante interventi di studio, ricerca, alta formazione, divulgazione e promozione, anche con gruppi interdisciplinari a livello sia di settore sia di ambito territoriale.

2. Il COSEF, pertanto, mira ad essere un punto di riferimento per il territorio in grado di organizzare il collegamento impresa-ricerca per consentire la diffusione dei risultati tecnico-scientifici, il trasferimento tecnologico e le ricadute produttive nonché la attività di formazione professionale dei ricercatori nei settori in cui la società opera e più in generale nei settori tecnologicamente avanzati.

3. Il COSEF non ha scopo di lucro ed opererà secondo criteri di stretta economicità. In maniera esemplificativa ma non esaustiva, il COSEF si occupa di:

a) compiere studi e ricerche di carattere metodologico ed empirico sui temi dell'economia, finanza, assicurazioni, analisi economiche, giuridiche ed organizzative a supporto dei

processi per l'innovazione;

b) salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'uomo, tecnologie agroalimentari e biotecnologie, innovazione architettonica, pianificazione strategica, progettazione urbanistica e tecnologia del restauro;

c) innovazione in tecnologie ingegneristiche, informatiche, elettroniche, energetiche, fisiche, chimiche, matematiche, geologiche, mineralogiche e biologiche;

d) innovazioni linguistiche, tecnologie musicali e multimediali;

e) addestramento per l'innovazione tecnologica e metodologie di trasferimento tecnologico;

f) svolgere attività didattica, di divulgazione e di formazione sui predetti argomenti, anche in collaborazione con Centri ed Enti sia pubblici sia privati nazionali ed esteri;

g) curare la pubblicazione di libri e riviste sui risultati delle attività compiute, e sui temi che rientrano nell'oggetto sociale;

h) indire convegni e svolgere seminari pubblici su argomenti di interesse del COSEF, con particolare riguardo a quelli proposti da singoli associati;

i) assegnare borse di studio e ricerca finalizzate alle attività di cui ai punti precedenti;

j) fornire servizi logistici e di coordinamento per l'esecuzione delle attività istituzionali;

k) promuove e sviluppa in proprio l'attività di trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con l'Ufficio Rapporti con le imprese - Liaison office - delle Università, a supporto del trasferimento delle conoscenze e delle competenze delle Università e dei Centri di Ricerca.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il COSEF potrà agire anche in collaborazione con centri ed enti, sia pubblici che privati, nazionali ed esteri. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio agirà sempre in nome proprio, svolgendo tutti gli atti e gli adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili, esclusa in ogni caso l'assunzione di qualunque impegno e/o responsabilità che possa costituire titolo, causa o motivo di domande e/o richieste, anche risarcitorie, da parte di terzi che possano coinvolgere i singoli partecipanti al Consorzio e la rispettiva responsabilità patrimoniale, fatta salva l'eventualità di diverse e specifiche pattuizioni nelle materie e/o oggetti di cui sopra, da stipularsi tra il Consorzio ed uno o più soggetti consorziati.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti ai soci ma destinati al perseguimento dei fini istituzionali del COSEF.

6. Le attività si svolgono sia all'interno della sede del Consorzio, sia presso laboratori di ricerca e/o strutture dei

Conсорziati o di altri Enti pubblici o privati. Il Consorzio

potrà avvalersi di personale proprio, di personale messo a disposizione dai Consorzati, ovvero di personale esterno qualificato.

7. Le attività del Consorzio saranno coordinate con altre eventuali iniziative con finalità analoghe intraprese dai Consorzati.

Art. 4 - Durata, estinzione, liquidazione e devoluzione

1. Il COSEF ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), prorogabile, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea o per le altre cause con le modalità previste dall'art.27 del codice civile. Nei casi di scioglimento od estinzione del COSEF si procede alla liquidazione del patrimonio con la nomina di uno o più commissari liquidatori, anche tra gli amministratori uscenti, con le modalità previste dall'art.30 del codice civile e degli art.11 e 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, verrà devoluto all'Università degli Studi di Teramo che dovrà destinarlo al preciso scopo di studio e ricerca in un campo il più possibile simile allo scopo del COSEF.

3. In ogni caso l'Università degli Studi di Teramo non potrà essere chiamata a ripianare eventuali disavanzi di gestione.

Art. 5 - Sede e patrimonio

1. Il COSEF ha sede legale ed amministrativa presso l'Università degli Studi di Teramo in località Coste Sant'Agostino, Teramo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative presso le singole Università associate ed uffici in altre località nazionali od estere.

3. Il COSEF è dotato di un proprio patrimonio.

4. Concorrono a formare il patrimonio di cui il COSEF è dotato i beni, i servizi e le altre utilità messi a disposizione del COSEF dagli associati a norma dell'articolo 2 (due) o da terzi che si siano allo scopo obbligati.

5. Alla cessazione della attività il patrimonio verrà devoluto ai sensi del precedente articolo 4 (quattro) e comunque secondo le modalità di legge.

Art. 6 - Organi sociali

1. Sono organi del COSEF:

- a) l'Assemblea dei Consorzati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Assemblea dei Consorzati

1. Fanno parte dell'Assemblea i legali rappresentanti, o loro delegati, dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei soci sostenitori del COSEF in regola con il versamento del contributo consortile obbligatorio annuale di cui all'art.2 (due)

ove detto contributo sia già scaduto. Essi possono farsi rappresentare da un altro membro mediante delega scritta; un membro non può ricevere più di due deleghe.

2. L'Assemblea si raduna in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio. L'Assemblea è altresì, convocata in via straordinaria ogni volta che lo richiede il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei membri dell'Assemblea medesima. Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. In casi di motivata necessità e di particolare urgenza può essere convocata via posta elettronica certificata con termine ridotto a 3 (tre) giorni.

3. L'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, quando si accerta la presenza - di persona o per delega - di almeno la metà più uno degli enti consorziati, in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, in audio o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

4. Le modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato del COSEF e le modalità di devoluzione del patrimonio devono essere deliberati con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (art. 21 codice civile). Sulle proposte di modifica dello Statuto, il voto può essere espresso anche per lettera, fermo restando il disposto di cui al capoverso precedente. Per lo scioglimento del COSEF si richiede la presenza del Socio e suo delegato.

5. E' compito dell'Assemblea determinare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del COSEF, eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto stabilito dal successivo art. 11 (undici), approvare il bilancio consuntivo, deliberare eventuali modifiche dello Statuto, decidere lo scioglimento del COSEF, stabilire l'ammontare del contributo consortile obbligatorio annuale, ed esercitare tutti gli altri compiti e prerogative assegnati ad essa dalla legge e dal presente Statuto, e quelle che non siano attribuite espressamente al Consiglio d'Amministrazione.

6. L'assemblea può nominare un Presidente onorario tra persone universitarie e non che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, operativi o per il sostegno dato alle attività sociali.

7. L'assemblea delibera sui casi di esclusione di un consorziato per gravi motivi con la maggioranza dei presenti e dei

votanti previste in caso di scioglimento.

8. L'assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, vincolano tutti i consorziati ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che designa il segretario della stessa, accerta il diritto dei soci alla partecipazione e al voto, constata la regolarità di costituzione, ne regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

10. L'assemblea può nominare un Comitato Scientifico. Al Comitato possono essere affidate funzioni di consulenza e di indirizzo scientifico.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il COSEF è retto da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea fra i propri membri, o, in sostituzione, tra esperti di comprovata competenza e professionalità nel settore della gestione, dell'organizzazione e del controllo. E' composto da tre componenti compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I componenti sono cinque se il numero complessivo dei soci ordinari è pari o superiore a quindici.

2. Il Presidente e i consiglieri durano in carica per un triennio, con facoltà di rinnovo.

3. Decadono, e vengono eventualmente sostituiti ai sensi del terzo comma dell'art. 2 (due), i membri del Consiglio dei quali sia cessata l'appartenenza all'ente consorziato. La durata di decadenza coincide con quella di cessazione dell'appartenenza all'ente consorziato.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso da avviare ai singolo componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio è convocato anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche via posta elettronica e le adunanze possono tenersi anche in video conferenza.

6. Per la validità delle sedute del Consiglio, è necessaria la presenza, anche per mezzo di delega, di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ogni membro può farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio da altro componente facente parte del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio non può ricevere più di una delega.

7. Le deliberazioni sono espresse a maggioranza semplice dei voti espressi.

8. A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di chi lo sostituisce.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a. nomina il proprio Presidente, il Vice-Presidente e il Comitato esecutivo, ove necessario;

b. predispone il bilancio consuntivo del COSEF da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c. delibera sulle richieste di adesione al COSEF di nuovi soci e propone all'Assemblea l'ammontare del contributo consorziale obbligatorio annuale;

d. ha l'ordinaria e straordinaria amministrazione del COSEF, salvo

riservato dal presente Statuto all'Assemblea;

e. redige e approva il regolamento di esecuzione dello Statuto;

f. può istituire sedi operative presso le singole Università associate, e uffici in altre sedi nazionali od estere.

10. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi presso una qualunque delle Università partecipanti.

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo o ad un amministratore delegato di cui al successivo art. 10 (dieci) le attività di gestione.

Art. 9 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto fra i membri del Consiglio di Amministrazione e può essere scelto anche fra persone estranee agli enti consorziati.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

a. firma sociale e rappresentanza legale del COSEF, anche in giudizio;

b. convoca l'Assemblea secondo le modalità indicate dall'art. 7 (sette) e ne presiede i lavori;

c. convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;

d. sottopone all'Assemblea per approvazione il bilancio consuntivo così come proposto dal Consiglio di Amministrazione;

e. vigila sui servizi amministrativi e contabili;

f. assume per conto del COSEF tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo che il consiglio non deleghi ad altro consigliere la rappresentanza per singoli atti;

g. esercita tutte le attribuzioni che gli sono deferite dalle norme di legge, e che comunque interessano il COSEF.

3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 10 - Comitato esecutivo ed amministratore delegato

1. Il Comitato Esecutivo, ove costituito, è composto da cinque a nove membri: il Presidente e il Vice-Presidente del COSEF che ne fanno parte di diritto, e i restanti membri designati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

2. Il Presidente del COSEF lo convoca e lo presiede.

3. Il Comitato Esecutivo assicura la corretta applicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in tutti i settori di attività del COSEF (ricerca, formazione e simili). Ad esso possono essere delegate le attività di gestione

del COSEF sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante avviso da avviare ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Comitato è convocato anche su richiesta motivata di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

5. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

6. Il componente del Comitato, che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni, decade dall'incarico.

7. Il Comitato può essere assistito da un segretario tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Le riunioni del Comitato possono avvenire in teleconferenza.

9. L'Amministratore delegato può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno con i compiti di cui al precedente comma 3 (tre).

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea secondo criteri di professionalità, dei quali un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

2. La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.

3. La durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti è di tre anni.

4. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

5. I Revisori dei Conti controllano l'Amministrazione del COSEF ed accertano la regolare tenuta della contabilità, ne riferiscono all'Assemblea in sede di esame del bilancio consuntivo.

6. Devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono i bilanci.

Art. 12 - Finanziamento del COSEF

1. Il COSEF finanzia le proprie attività con i contributi obbligatori dei soci sostenitori, le commesse di ricerca, le entrate derivanti da corrispettivi degli utenti per i servizi erogati, altre entrate patrimoniali, eventuali sovvenzioni e dotazioni particolari che gli verranno corrisposte da qualsivoglia parte a titolo gratuito, nonché da quanto previsto dalle disposizioni per le entrate degli enti pubblici.

2. L'ammontare del contributo obbligatorio in capo ai soci sostenitori è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Consorziati sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio di ciascun anno e termina il 31 (trentuno) dicembre successivo.
2. Nel bilancio deve essere scritto ogni anno un fondo di riserva a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi.
3. La congruità del fondo di riserva verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione secondo corretti principi contabili universalmente accettati.
4. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'Assemblea approva il conto consuntivo all'esercizio precedente e ne dà le comunicazioni ai consorziati.

Art. 14 - Regolamento e Codice Deontologico

1. Per l'attuazione del presente Statuto sarà emanato un regolamento di esecuzione redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il COSEF si doterà altresì di un codice deontologico.

FIRMATO:

GIOVANNI PIERSANTI

MASSIMO TIVEGNA

PAOLO DI ANTONIO

ROBERTO LAURO NOTAIO. VI E' L'IMPRONTA DEL SIGILLO.